

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Titolo I - Istituzione ed Ordinamento del Corpo

Art. 1 – Istituzione del Corpo di Polizia Locale

1. E' istituito il corpo di polizia locale all'interno della struttura degli uffici e servizi del Comune di Vergiate.
2. Fanno parte del corpo solo coloro che rivestono le figure professionali di cui al titolo II.
3. Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento delle funzioni affidate al corpo di polizia locale ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge 7.3.1986 n. 65 e dalle leggi regionali in materia di polizia locale.

Art. 2 – Funzioni degli appartenenti al Corpo

Gli appartenenti al corpo di polizia locale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi.

In particolare:

1. espletano i servizi di polizia stradale ai sensi di legge;
2. esercitano le funzioni di polizia locale indicate dalla legge 7.3.1986, n. 65 e dalle leggi regionali in materia di polizia locale.
3. concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico nell'ambito delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
4. svolgono tutte le eventuali attività di interesse generale dell'amministrazione comunale, nell'ambito dei compiti istituzionali;
5. collaborano con le forze di polizia di Stato e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del sindaco o dell'assessore da lui delegato;
6. effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine.
7. concorrono all'effettuazione delle attività di educazione stradale.

Titolo II Struttura organizzativa e figure professionali

art. 3 - Organico del corpo

L'organico del corpo è determinato in relazione agli obiettivi ed alle esigenze d'istituto. Esso è soggetto a revisione periodica in conformità ai criteri indicati dagli artt. 7, comma 2, della legge 7.3.1986, n. 65, e delle leggi regionali in materia di polizia locale.

art. 4 - Articolazione del corpo

Al fine di realizzare la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa la struttura organizzativa del corpo, in relazione all'omogeneità delle funzioni e dei servizi di polizia locale attribuiti, si articola in:

- area
- servizi
- unità organizzative

L'istituzione e la modifica delle unità organizzative, nell'ambito dei servizi attribuiti all'area è attuata dal Comandante

art. 5 - Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al corpo di polizia locale sono tenuti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, ad eseguire le direttive impartite dal Comandante.
2. Il Comandante ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
3. Spetta al Comandante l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale.
4. In caso di assenza temporanea del Comandante, lo stesso è sostituito per le funzioni tipiche di polizia locale, dal sottoposto con posizione più elevata presente in servizio, di solito è il Commissario Aggiunto.
5. Qualora una pattuglia comandata in servizio sia costituita da soli agenti, la direzione operativa della medesima compete all'agente con maggiore anzianità di servizio, nei limiti delle competenze riferibili al profilo professionale rivestito.
6. Per anzianità di servizio si intende il periodo continuativo di servizio di ruolo nel corpo e nel medesimo profilo professionale.

art. 6 - Attribuzioni del comandante (commissario capo di polizia locale)

1. Il comandante del corpo di polizia locale è responsabile verso il sindaco, o l'assessore da lui delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo.
2. Il comandante, nell'esercizio delle sue funzioni è soggetto, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alla legge 65/86, all'art.107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lg.vo 267/2000 e alle disposizioni di cui al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Sempre nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il comandante opera nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, in materia di procedimenti amministrativi di sua competenza o delegati per via subordinata
4. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al comandante spetta la direzione tecnico-giuridica del corpo ed in particolare:
 - o emanare gli ordini e le direttive;
 - o vigilare sull'espletamento dei servizi affidati al corpo;
 - o disporre l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale, all'interno dell'area polizia locale;
 - o determinare le modalità operative nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco o dall'assessore da lui delegato, affinché si realizzi quanto indicato dall'art. 5 della legge regionale 14.4.2003, n. 4 e successive modificazioni;
 - o mantenere i rapporti con la magistratura, con le diverse forze dell'ordine e gli organismi del comune o di altri enti collegati al corpo da necessità operative;
 - o rappresentare il corpo di polizia municipale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - o rispondere al sindaco o all'assessore da lui delegato, dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati o alle direttive ricevute.

art. 7 - Attribuzioni del commissario aggiunto di polizia locale

1. Gli ufficiali di cui al presente articolo coadiuvano il comandante e sono responsabili delle strutture e delle unità operative cui sono preposti, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.
2. I compiti degli ufficiali predetti sono principalmente i seguenti:
 - o studiare i problemi di funzionamento della struttura di competenza, analizzare le eventuali disfunzioni, avanzando proposte e suggerimenti utili;
 - o coordinare e controllare l'esecuzione dei servizi interni ed esterni;
 - o curare che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllare il comportamento in servizio del personale subordinato;
 - o espletare ogni altro incarico loro affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dai superiori cui rispondono direttamente.
 - o curare la diffusione agli agenti delle direttive impartite dal comandante di cui al precedente art. 6;

art. 8 - Compiti degli agenti

1. Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto, elevano i relativi processi verbali e comminano le sanzioni pecuniarie principali ed accessorie.
2. Devono svolgere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio in rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute.
3. Svolgono le proprie funzioni quali appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche, di cui devono essere muniti per la esecuzione di tutti i compiti istituzionali.
4. L'agente neo assunto, dopo aver completato il corso di formazione professionale di base, deve essere impiegato nell'attività esterna, per almeno tre mesi, unitamente a personale di P.M. con almeno un anno di effettiva attività nel Corpo.
5. All'interno della categoria di appartenenza e nel rispetto dell'anzianità di servizio e della posizione economica raggiunta, gli agenti sono suddivisi per fasce di responsabilità, secondo lo schema di seguito riportato.
6. Gli agenti possono ricevere incarichi di coordinamento di altri addetti appartenenti alle fasce di responsabilità uguali o inferiori nell'espletamento di attività operative. Per tali incarichi possono essere riconosciuti, in sede di contrattazione decentrata, eventuali benefici economici.
7. I segni distintivi hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico del personale.

Agente	C1	C2 (da 1 a 5 anni di anzianità)
Assistente scelto (1 baffo dorato)	C4 (da 16 a 35 anni di anzianità)	C5 (da 5 a 20 anni di anzianità)
Assistente Capo (2 baffi d'oro)	C5 (da 20 a 35 anni di anzianità)	-

art. 9 - Qualifiche degli appartenenti al corpo

1. Gli appartenenti al corpo di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art.5 della legge quadro 65/86, esercitano anche:
 - o funzioni di polizia giudiziaria (ufficiali e/o agenti di PG a norma delle attribuzioni conferite loro dalle leggi e regolamenti vigenti);
 - o funzioni di polizia stradale;
 - o funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
2. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 7.3.1986 n. 65.

Titolo III – Servizi di Polizia Locale

Art. 10 - Funzioni, compiti ed ambito territoriale della Polizia Locale

1. La Polizia Locale svolge le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.
2. L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del Comune di Vergiate, fatti salvi i casi in cui, con successivo e apposito atto del Consiglio Comunale, vengano stabiliti convenzioni fra Comuni. In questo caso l'ambito territoriale di appartenenza e tutte le funzioni rivestite si estendono ai territori facenti parte della Convenzione..
3. La Polizia Locale entro i limiti territoriali del Comune di Vergiate, provvede a:
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo a quanto concerne la circolazione stradale, l'edilizia, la tutela ambientale, il commercio, l'igiene e la sanità pubblica, i pubblici servizi e attività ricettive;
 - b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché, in caso di privati infortuni;
 - c) assolvere incarichi di informazione, di accertamento, di raccolta di notizie e di rilevazione, a richiesta delle Autorità ed Uffici autorizzati;
 - d) assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616;

- e) svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- f) accertare gli illeciti amministrativi e curarne l'iter burocratico fino alla definizione;
- g) prestare servizio d'ordine e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
- h) collaborare ai servizi e alle operazioni di Protezione Civile demandate dalla legge al Comune;
- i) svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione.

Art. 11 - Funzioni di Polizia Giudiziaria

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza esercita, le funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità di:
 - a) Agente di polizia Giudiziaria riferita agli Operatori;
 - b) Ufficiale di polizia Giudiziaria riferita al Commissario Aggiunto ed al Comandante del Corpo.

Art. 12 - Funzioni di Polizia Stradale

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito dell'Ente di appartenenza, esercita, il servizio di Polizia Stradale, consistente in:
 - a) prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale;
 - b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
 - c) predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolamentazione del traffico;
 - d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione.
2. Il personale di Polizia Locale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

Art. 13 - Funzioni di Pubblica Sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza, esercita anche funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di P.S.
2. Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale la qualifica di Agente di P.S., dopo aver accertato il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 14 - Collaborazione con le altre forze di Polizia

1. Il personale della Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale, collabora con le altre forze di Polizia, per la realizzazione di interventi coordinati sul territorio.
2. Nell'esercizio di tali funzioni il personale dipende operativamente e funzionalmente dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto delle intese intercorse fra le dette Autorità ed il Sindaco.

Titolo III FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 15 - Formazione di base

1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base e di infortunistica stradale, completati da un successivo periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo, unitamente a vigile istruttore o personale qualificato o anziano.
2. I vincitori dei concorsi per posti di livello superiore sono tenuti a frequentare specifici corsi trimestrali di qualificazione organizzati dall'Ente.

Art. 16 - Corsi di istruzione ed arricchimento professionale

1. Tutti gli operatori sono addestrati al pronto soccorso in caso di incidenti.
2. Il Comando, d'intesa con l'amministrazione, istituisce corsi di specializzazione per tutto il personale.
3. Sono istituiti altresì corsi di specializzazione al fine di consentire il corretto funzionamento delle apparecchiature in dotazione.

Art. 17 - Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni e riunioni di addestramento dedicate alla conoscenza delle nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche. Queste sono di competenza esclusiva del Comandante del Corpo.
2. L'aggiornamento professionale viene perseguito altresì mediante l'organizzazione e la partecipazione a seminari, convegni e giornate di studio, secondo le modalità di cui all'articolo precedente.
3. Durante la frequenza ai corsi, il personale viene considerato in servizio.

Titolo IV SERVIZI DEL CORPO

Art. 18 - Assegnazione ed impiego del personale

1. Al fine di perseguire, nella materia di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire al regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina, il personale della Polizia Locale adempie, nel territorio di competenza, ai compiti ed alle funzioni di istituto previste dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Il personale va altresì ripartito omogeneamente assicurando, sulla base delle esigenze di servizio, la rotazione in tutti i compiti di istituto, limitatamente alle qualifiche esecutive, e non potrà essere addetto ai servizi interni prima di aver maturato sette anni di servizio effettivo all'interno del Corpo.

Art. 19 - Orari e turni di servizio

1. I servizi operativi si svolgono nell'arco dell'intera settimana, comprese le festività, per non meno di dodici ore giornaliere, articolato in turni di almeno sei ore, per 36 ore settimanali.
2. Quando necessità essenziali o particolari esigenze di servizio lo richiedano, il personale è tenuto a prestare la sua opera anche per un orario superiore a quello indicato. In questi casi la prestazione eccedente sarà compensata nelle modalità previste dal contratto di lavoro.
3. Il Comandante e i responsabili di servizio pubblicano quotidianamente un O.d.G. concernente le disposizioni generali relative all'impiego tecnico-operativo del personale, alle istruzioni e direttive per l'espletamento dei servizi di istituto per il raggiungimento degli obiettivi programmati ed al soddisfacimento delle disposizioni trasmesse dall'Amministrazione.
4. I turni di lavoro, riferiti espressamente all'orario di servizio, devono avere cadenza quindicinale.
5. La turnazione viene programmata con rotazione ciclica almeno settimanale, salvo casi eccezionali opportunamente motivati.
6. Il personale dipendente ha l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e di conoscere tempestivamente eventuali variazioni.
7. L'ordine del giorno deve essere pubblicato entro le ore dodici del giorno precedente. Eventuali variazioni successive vengono comunicati al personale da parte del Comando.

Art. 20 - Modalità dei servizi

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, i servizi del Corpo dovranno essere assicurati da personale a bordo di auto e motoveicoli, con un adeguato potenziamento del settore motorizzato, nonché da personale appiedato.
2. Il responsabile del servizio affida agli appartenenti al Corpo preferendo chi ne abbia fatto richiesta, la guida dei veicoli in dotazione al Corpo.
3. Il personale consegnatario di un veicolo del Corpo deve condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
4. Il servizio su motoveicoli, in caso di avverse condizioni atmosferiche, viene sospeso.
5. Il personale addetto verrà impiegato in servizio automontato ove possibile, altrimenti in servizi appiedati.
6. Il personale appiedato, in caso di condizioni atmosferiche avverse, permane comunque sul posto di servizio, al fine di intervenire non appena le condizioni atmosferiche lo permettano.
7. I servizi esterni devono essere collegati al Centro Radio con apparecchi ricetrasmittenti.

Art. 23 - Reperibilità

1. L'Amministrazione, su proposta del Comandante e sentite le OO. SS. di categoria istituisce turni di reperibilità in relazione a determinati servizi istituzionali, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto.
2. Il personale attivato deve raggiungere il posto indicatogli entro 30 minuti dalla chiamata.

Art. 24 - Riposo settimanale

1. I riposi settimanali sono fruiti, di regola, la domenica.
2. Qualora per esigenze di servizio, il riposo settimanale non viene usufruito, il dipendente lo recupera secondo quanto stabilito dal CCNL.

Art. 25 - Congedo ordinario

1. Gli appartenenti al Corpo della P.L. usufruiscono annualmente dei congedi loro spettanti ai sensi della normativa vigente.
2. Il congedo ordinario è concesso dal Comandante per tutti gli altri sotto ordinati.
3. L'effettuazione dei congedi nel periodo estivo durante le festività pasquali e natalizie deve essere programmata, sentite le OO.SS. di categoria, entro il mese di aprile di ogni anno.
4. Al personale va garantito un ininterrotto periodo di ferie di 15 giorni da godere tra il 01 giugno ed il 30 settembre di ogni anno.
5. Per i restanti periodi la richiesta va inoltrata almeno sette giorni prima della data di inizio dello stesso, ad eccezione della richiesta di congedo per gravi motivi familiari, per i quali è sufficiente chiederne autorizzazione anche a mezzo telefono, senza anticipo.
6. Gli interessati devono a tal fine presentare domanda di congedo per il periodo prescelto.
7. Il Comando disciplina la concessione dei congedi garantendo comunque la qualità del servizio entro il 30 aprile.
8. Per particolari esigenze il responsabile del servizio concorda con il dipendente un eventuale rinvio del periodo prescelto.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni del CCNL.

Titolo V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 26 - Cura dell'uniforme e della persona

1. Il personale della P.L., durante il servizio di Istituto, è tenuto a indossare l'uniforme, salvo diverse disposizioni.
2. Non è consentito l'uso dell'uniforme nello svolgimento delle attività private.
3. Gli appartenenti al Corpo devono avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona, al fine di evitare giudizi negativi, che possano arrecare pregiudizio al prestigio ed al decoro del Corpo.
4. Non è consentito variare la foggia dell'uniforme.
5. Non è consentito, altresì, usare monili che possano alterare l'aspetto formale della uniforme stessa.
6. Il Comandante può con autorizzazione motivata consentire al personale di svolgere particolari servizi in abiti civili.

Art. 27 - Comportamento in pubblico

1. Durante l'espletamento del servizio, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
2. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini fornendo adeguate informazioni e indicazioni con cortesia e disponibilità.

Art. 28 - Rapporti interni al Corpo

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, al fine di evitare di menomare o diminuire in qualunque modo l'autorità ed il prestigio di esso.
2. Il personale della Polizia Locale è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti dello stato giuridico.
3. Qualora si ravvisa nelle direttive impartite vizio di illegittimità, il dipendente dovrà fare rimostranza al superiore gerarchico e chiederne l'ordine per iscritto.

4. Il personale non deve comunque eseguire l'ordine del superiore qualora l'atto sia vietato dalla Legge Penale.
5. Il personale della P.L. può rivolgersi ai superiori nel rispetto della gerarchia.
6. Le istanze e i reclami inerenti il servizio, devono essere presentate per iscritto in via gerarchica.
7. I superiori non possono ricusare di ricevere, di controfirmare, dopo avere espresso il loro parere per iscritto, e di trasmettere a chi di competenza le istanze e i reclami dei dipendenti.
8. Le risposte ai reclami e alle istanze devono essere comunicate per via gerarchica.
9. Le istanze e i reclami inerenti la sola sfera personale non sono sottoposte al rispetto della gerarchia.

Art. 29 - Il saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per il personale della P.L.
2. Il saluto si effettua portando la mano destra alla visiera del berretto. Sono dispensati dal saluto:
 - a) coloro che stanno effettuando la regolazione del traffico;
 - b) i motociclisti in marcia e coloro che sono a bordo di autoveicoli;
 - c) il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone o alla bandiera nazionale.

Art. 30 - Norme disciplinari

1. La responsabilità civile e le sanzioni disciplinari degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono regolate dalla normativa prevista dalle leggi, dagli accordi contrattuali nonché dal regolamento generale per il personale del Comune.
2. Il Comandante è tenuto a rendere noto a tutto il personale della P.M. le norme relative alle sanzioni disciplinari vigenti.

Art. 31 - Encomi ed elogi

1. Gli appartenenti al Corpo, che siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, saranno premiati, in relazione alla importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:
 - a) elogio scritto del Comandante
 - b) encomio semplice del Sindaco
 - c) proposta di una ricompensa al valor civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno.
2. Gli elogi, encomi e le proposte di ricompensa al valor civile sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

Titolo VI DOTAZIONI

Art. 32 - Uniformi

1. L'Amministrazione Comunale, fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessario per gli appartenenti al Corpo di P.L.
2. Le caratteristiche delle uniformi sono quelle determinate dalla legge regionale.
3. Il Comandante del Corpo, sulla base delle disponibilità del P.E.G., determina la quantità e i periodi delle forniture, nonché le modalità con cui i capi delle uniformi e gli accessori devono essere indossati.

Art. 33 - Distintivi di grado

1. I distintivi di grado degli appartenenti al Corpo sono stabiliti dalla normativa vigente.
2. Sull'uniforme possono essere portate le decorazioni al valor civile e militare, nonché le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

Art. 34 - Arma d'ordinanza

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati d'arma d'ordinanza secondo quanto disposto dal D.M.I. del 4 marzo 1987, del tipo e con le caratteristiche da determinarsi con delibera di Consiglio Comunale.
2. L'arma può essere usata soltanto nei casi di legittima difesa e in tutti quelli previsti dalla legge penale.

3. Gli operatori che rivestono la qualità di agente di P.S. prestano servizio armato, dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso regolamentare di tiro a segno presso i poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
4. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.

Art. 35 - Tessera e distintivo di riconoscimento

1. Gli appartenenti al Corpo di P.L. sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione, che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art. 6, IV comma, del D.M.I. del 4 marzo 1987 n. 145 e di quanto altro previsto dalla legge regionale.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo devono sempre portare con sé la tessera di servizio.

Art. 36 - Bandiera del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale ha la propria bandiera.
2. Quando partecipa a cerimonie, parate ed altre manifestazioni, la bandiera è scortata, di norma, da due operatori oltre gli Alfieri.

Art. 37 - Scorte d'onore

1. Le scorte sono ordinate dal Comandante del Corpo previa richiesta del Sindaco e rendono gli onori ai simboli ed alle persone per i quali sono stati comandati.
2. Alle cerimonie il Gonfalone del Comune è scortato dal personale di Polizia Locale e, solo in caso di particolare necessità, portato da personale del Corpo. Ordinariamente il gonfalone è infatti portato da altro personale del Comune all'uopo incaricato dal Sindaco.

Art. 38 - Festa del Corpo

1. La ricorrenza di S. Sebastiano, protettore della Polizia Locale sarà solennizzata con apposita cerimonia dagli appartenenti al Corpo.